

Allegato "A" al n. 3137 rep. e n. 2488 racc.

STATUTO DELLA "MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1

1. È costituita una società per azioni con la denominazione "Melegnano Energia Ambiente S.p.A." o, in forma di dicitura abbreviata, "MEA S.p.A.".

Art. 2

1. La società ha sede in Melegnano.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo. La variazione della sede sociale deve essere comunicata ai soci, agli organi di controllo e al revisore entro 30 (trenta) giorni dalla sua variazione.

2. Con deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite in Italia e all'estero filiali, magazzini, uffici e rappresentanze e parimenti potranno essere soppresse.

Art. 3

1. Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a

rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale per il Comune di Melegnano, secondo quanto di seguito riportato:

a) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;

b) esercizio delle fognature e degli impianti di depurazione;

c) produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas e di altri vettori primari e secondari di energia;

d) esercizio delle farmacie comunali, compresa la vendita degli altri generi non medicinali di usuale vendita nelle farmacie, promozione della informazione ed educazione sull'uso dei farmaci;

e) produzione, trasporto, e distribuzione di energia elettrica e gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici, nell'ambito consentito dalle vigenti leggi;

f) raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi;

g) gestione energia degli immobili di competenza comunale;

h) servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 (gas - acqua - igiene ambientale - neve e gelo - protezione civile) nonché la riparazione e/o segnalazione delle situazioni di pericolo nelle vie e piazze cittadine;

i) la società svolge qualsiasi altro servizio anche di tipo manutentivo di competenza comunale che il Comune ritenga di affidare con apposito contratto di servizio;

1) la società svolge autotrasporto di cose per conto terzi.

2. La società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;

- assumere anche altre commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione;

- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

3. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

4. La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

5. La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che e-

stere ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

La società potrà anche entrare in associazioni di imprese; assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

6. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie e utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2059.

2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'articolo 2484 Codice Civile e dal Decreto Legislativo n. 175/2016.

3. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI-FINANZIAMENTI

Art. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 4.800.000,00 (quattromilionitottocentomila virgola zero zero) rappresentato da n. 1.600.000 (unmilione-seicentomila) azioni del valore nominale di Euro 3 (tre) ciascuna.

2. La quota di partecipazione del Comune di Melegnano non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del ca-

pitale sociale.

3. La quota di partecipazione del soggetto privato non potrà essere inferiore al 30% (trenta per cento) in osservanza alle disposizioni dell'art. 17 del d.lgs. 175/2016.

4. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.

5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni della Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 7

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al secondo comma dell'art. 6 del presente statuto.

2. In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Art. 8

1. L'Organo amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante invio di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso di trenta giorni.

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari ad un tasso pari all'Euribor a tre mesi aumentato di tre punti.

3. La società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Art. 9

1. Le azioni sono nominative e indivisibili, e pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune. Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 10

1. Fermo restando i limiti previsti dal secondo comma dall'art. 6 del presente Statuto, qualora il Comune di Melegnano o altro socio pubblico voglia trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni a terzi privati, dovrà procedere in conformità all'art. 10 - «Alienazione di partecipazioni sociali» - del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

2. Fermo restando i limiti previsti dall'art. 6, secondo comma, del presente Statuto, in conformità a quanto disposto dal primo e dal secondo comma dell'art. 10 del d.lgs. 175/2016, qualora un socio voglia trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale,

dovrà previamente informare, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma precedente, comunica la stessa a tutti i soci. I soci che vogliono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e il numero di azioni, fra quelle di loro spettanza, che vogliono acquistare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento delle volontà di esercitare la prelazione ovvero delle proposte di acquisto pervenute, le comunica, a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'offerente e a tutti i soci.

4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in

proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

5. Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte del l'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte del Comune di Melegnano, della maggioranza delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 6 del presente statuto.

Art. 11

1. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo.

2. Il consenso potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 6 secondo comma del presente statuto e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato:

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;

- a soggetti che, ai sensi della normativa vigente, si trovino in situazioni tali che il loro inserimento nella compagine sociale possa risultare, anche in astratto e/o potenzialmente, pregiudizievole per la Società.

3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

4. Se il gradimento viene negato, è previsto, ai sensi dell'art. 2355 bis, comma 2, c.c., l'obbligo di acquisto o il diritto di recesso dell'alienante, il tutto, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge, anche amministrativa, per la cessione delle azioni di società partecipate pubbliche.

Art. 12

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 13

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo al tasso zero.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 14

1. Le assemblee dei soci regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti e dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché nella Regione Lombardia o in Regioni ad essa limitrofe, dall'Organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione con uno qualsiasi dei se-

guenti mezzi purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea e sempre che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio:

a) lettera, telegramma o posta elettronica certificata inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti ha diritto di veto in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15

1. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro soci almeno 7 (sette) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale e gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Art. 16

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto; sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente;
- la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto dalla legge, la nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- la nomina e la revoca del direttore generale;
- la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

L'Assemblea ordinaria delibera su altri oggetti sottoposti al suo e-

same dagli amministratori ed in particolare, qualora l'Organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale. Essa può altresì essere chiamata ad esprimere pareri, sempre che l'Organo amministrativo ne faccia richiesta, sulla partecipazione a società di capitali, su rilevanti spese che impegnino la Società per più esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari; - delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze della struttura e dell'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

È inoltre convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'assemblea ordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera sia in

prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale, fatte salve le deliberazioni aventi ad oggetto il bilancio di esercizio della società e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la cui approvazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia in seconda convocazione la parte di capitale sociale rappresentata.

Art. 17

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Art. 18

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se in caso di istituzione) o in ultima ipotesi da persona designata dall'assemblea. Un dipendente della società può fungere da Segretario, fatti salvi i casi in cui

tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge e fatta salva ogni diversa decisione da parte dei soci.

2. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente.

4. È consentito che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi rite-

nere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

1. Ai sensi delle normativa in materia di Società a partecipazione pubblica, l'Organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. L'Assemblea ordinaria nomina l'Amministratore Unico ovvero determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina i relativi componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. La nomina dei Consiglieri avviene secondo le norme di legge e quanto stabilito dall'assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi, al Presidente ed ai Consiglieri, al Direttore Generale nonché può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori ad negotia e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti, purché la durata di tale incarico/nomina, non superi quella del mandato

del Consiglio stesso. In ogni caso il Consiglio di amministrazione potrà conferire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

5. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla sostituzione degli amministratori mancanti fino alla scadenza del mandato dell'intero Organo amministrativo.

6. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade. I consiglieri rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina dell'intero Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Così come previsto dall'art. 24, la carica di Vicepresidente potrà essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 20

1. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché nella Regione Lombardia o in Regioni a essa limitrofe, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

2. La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria, telegramma o telefax; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

Il Consiglio nomina un segretario, scegliendolo anche tra persone estranee al consiglio stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e la maggioranza dei membri effettivi in carica del collegio sindacale.

4. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Art. 21

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le deliberazioni relative agli argomenti di se-

guito indicati, per le quali sarà richiesto il voto favorevole di tutti i consiglieri meno uno a seconda del numero di componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, come determinato dall'assemblea:

- compimento di attività diverse da quelle svolte dalla società;
- assunzione di impegni, obbligazioni, contratti di qualsiasi natura e tipo il cui valore sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), anche ove detti impegni, obbligazioni e/o contratti siano da assumere nei confronti di società controllate e/o collegate con i soci della società;
- conclusione di accordi di collaborazione societaria e Joint-venture, ad eccezione delle associazioni temporanee di impresa per la partecipazione a gare d'appalto;
- nomina, assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione delle loro mansioni e compensi;
- designazione e delega di poteri di qualsiasi natura e tipo, anche ove si tratti di delega di poteri da affidare ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

1. L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente statuto è riservato in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Art. 23

1. All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica.

2. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

3. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 175/2016 è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 24

1. La rappresentanza della società verso terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o, in caso di istituzione dell'organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società verso terzi, anche in giudi-

zio, spetta al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Vice Presidente, la rappresentanza della Società verso terzi, anche in giudizio, spetta al Consigliere di amministrazione più anziano di età. L'Assemblea ordinaria dei soci determina le modalità di sostituzione dell'Amministratore Unico in caso di sua assenza, impedimento o vacanza del posto.

2. In caso di istituzione dell'Organo collegiale, l'Assemblea ordinaria dei soci può attribuire la rappresentanza della Società verso terzi e/o in giudizio al Direttore generale. L'Organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 25

1. Nella sola ipotesi di istituzione del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può nominare il Direttore Generale con mandato della durata di tre esercizi rinnovabile. L'assemblea determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto.

2. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionali-

tà dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;

- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- partecipa senza voto, se invitato da almeno un Consigliere d'amministrazione, alle sedute dell'organo amministrativo e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;

- dirige il personale della società; provvede, nel rispetto delle leggi, regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ad esclusione dei dirigenti; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti, ed alla acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società.

3. Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in

particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e si compone di tre membri Effettivi compreso il Presidente e da due Supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi sono nominati dall'Assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente del Collegio e almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea.

3. Il revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

4. L'Assemblea nomina il revisore o la società di revisione, determi-

nando il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

TITOLO VIII

ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO-UTILI

Art. 27

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti. L'Organo amministrativo provvede altresì alla redazione del bilancio consolidato, qualora la Società vi sia obbligata in forza delle disposizioni di legge.

Art. 28

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

Art. 29

1. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati nell'assemblea medesima.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ-CLAUSOLA ARBITRALE-NORME INTEGRATIVE

Art. 30

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili per legge.

Art.31

1. Tutte le controversie

a) tra i soci, ovvero tra questi e la società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili;

b) promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti;

relative al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale di Milano in conformità al suo Regolamento Arbitrale Nazionale ed Internazionale, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto applicando il sopracitato Regolamento Arbitrale.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti

possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
recesso.

Art. 32

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si
applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in mate-
ria.

Firmato: GIORGIO BARBINI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 13 febbraio 2021 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.
Lodi, 26 novembre 2019, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti